BOLOGNA, Università degli studi
Facoltà di medicina e chirurg

RIFORMA DELLE CONVENZIONI

Frà l' Illustrissimo, ed Eccellentissimo

COLLEGIO DE' MEDICI

CON

L' ONORANDA COMPAGNIA

DEGLI SPEZIALI DI BOLOGNA

Fatta l' Anno 1727.

IN BOLOGNA. M.DCC.XXVII.

Per Clemente Maria Sassi Successore del Benacci.

Con licenza de' Superiori.

CAPITOLO I.

He nessuno possa esercitare l' Arte dello Speziale Medicinalista, se prima non sarà esaminato dal Massaro, ed Ufficiali della Compagnia, e caso, che non fosse giudicato atto, e sufficiente nella Compagnia frà gli Ufficiali non possa essere ammesso da' Signori Dottori di Collegio. Però debba il licenziato mostrare primieramente la sua licenza ottenuta frà il Massaro, ed Ufficiali in iscritto. Dopo la quale possono i Signori Dottori Collegiati sottoporlo a nuovo esame, interrogarlo, ed approvarlo per intelligente, ò riprovarlo ancora, come insufficiente, quando non faccia riuscita nel Collegio, e in caso d' approvazione fargli la sua licenza per Rogito di Notaro.

CAP. II.

Intendendo però solo di quelli, che per l' avvenire vorranno darsi all' esercitare il Medicinale, altrimente gli Speziali di già esaminati, ed approvati colle sue licenze in iscritto, non siano più tenuti a nuovo esame.

4

C A P. III.

Che i Signori Protomedici nel fare le Visite delle Speziarie ogni Trimestre debbano vedere, se i Padroni hanno le loro licenze da esercitare, e ancora interrogare, se li Ministri sono sufficienti con far loro opportune ammonizioni, ed aversi debba in Bottega l' Antidotario nuovo fatto di presente dal Collegio, e secondo quello, e non altri Autori comporre i Medicamenti; Aggiungendo inoltre, che sia lecito alli Speziali il tenere Medicamenti, Semplici, e Composti generalmente, ed anche Medicamenti particolari, oltre quelli, de' quali si dispone in questo Capitolo, purchè però per questi abbiano gli Speziali presso loro la ricetta, ò attestato del Medico, che loro averà ordinati.

C A P. IV.

Che se fosse estratto nella Compagnia degli Speziali alcuno Massaro, il quale non esercitasse, ma fosse sufficiente, ed approvato colla sua licenza, non possa essere da' Signori Protomedici ricusato nella Visita del Trimestre, purchè egli abbia esercitato per trè Anni; ma quando non abbia esercitato un Triennio, ancorchè abbia gli altri requisiti non sia ammesso.

CAP.

CAP. V.

Che possa nondimeno esso non ammesso nella Visita, ed estratto per Massaro sustituire in suo luogo, e con la sua autorità uno de' suoi Compagni esercitanti.

CAP. VI.

Che non possa Speziale alcuno esercitare il Medicinale, se quegli non avrà li Semplici descritti nell' Indice ultimamente fatto per comporre ogni sorta di medicamento solutivo, e lenitivo; e nel resto secondo li Trimestri delle Visite abbiano le Botteghe quelle cose, che nell' Indice suddetto sono notate per sostanziali, conforme al compartimento.

CAP. VII.

Che nissuno Speziale possa comporre sorta alcuna di Medicinale solutivo, lenitivo, nè altro conforme all' Indice novamente fatto; se prima egli non faccia intendere a Casa d' uno de' Signori Protomedici, ò Priore con Poliza, nella quale si notifichi la Composizione con il Dì, Mese, ed Anno, ch' egli intende di fare: Fatta la quale notificazione non si possa passare due, ò trè giorni a visitare la Composizione,

nel

nel qual tempo non andando il Sig. Protomedico, ò Priore invitato, ſia lecito allo Speziale di chiamare alcuno de' Signori Protomedici, ò Priore del Trimeſtre precedente, alla cui ſottoſcrizione ſia data piena fede; Con dichiarazione però, che ſia lecito alli Speziali, quando ſi tratti d'eſtraere il ſugo dall'erbe, per non perdere la vivezza del medicamento, il poterlo fare con queſto, che li ſughi ſieno poi riconoſciuti, ed approvati da' Signori Medici.

C A P. VIII.

Che non poſſa alcuno Speziale vendere, nè donare ſotto qualſivoglia preteſto Medicina alcuna ſolutiva, ovvero oppiata, infinchè non ſia fermentata, nè qualſivoglia ſorta di Pillole ſenza la ricetta ſottoſcritta da' Medici approvati, come nel Catalogo dei propri Nomi de' Dottori, che uſano tenere nelle Botteghe di Speziaria, e non s'abbia a dar credenza a ſottoſcrizioni incognite.

C A P. IX.

Che le Ricette de' Medici ſieno ſcritte chiare col ſuo Nome alli Compoſti, e Medicamenti contenuto nell' Antidotario ſenza adoperare Vocaboli, quantunque Greci, ò Arabi, che non ſieno uſati, accioc-

acciocchè gli Speziali non errino, e trovando alcuna Ricetta, che gli apporti dubbio, sia obbligato andare a farsela chiarire dal Medico, per non errare.

CAP. X.

Che sieno conservate le Ricette sino allo spirare del Trimestre, e non sieno obbligati gli Speziali a renderne conto, se non di trè Mesi, in trè Mesi, e presentate, che le avranno alla Visita, sieno assoluti dall' obbligo di tenerne cura.

CAP. XI.

Che Speziale alcuno non distribuisca, ne dia fuori Arsenico, Risagallo, nè Solimato senza Ricetta sottoscritta da Medico approvato, e non in altro modo, la qual Merce però ciascun Medicinalista sia obbligato a tenerne in Botrega, almeno qualche particella, ed altri non ne possa tenere; Ne si possa vendere cose abortive, ò sonnifere senza licenza del Medico approvato.

CAP. XII.

Che gli Speziali possano, in caso di necessità, far serviziali comuni, vendere Teriaca, ogni sorta d'Unzioni,

zioni, Empiastri, Locchi per catarri, Giulebbi, Acque stillate, Polve cordiale, Spezie, e altre cose simili senza Ricetta sottoscritta, secondo il solito; Di più aggiungendo, che possono dare le Pillole d'Aloè secondo la dose dell' Antidotario, e quanto alla Senna possino darne qualche giusta dose, e particolarmente per uso de' Bestiami.

C A P. XIII.

Che non si possa tenere in Bottega d' alcun Speziale Medicamento pesto, il quale sia d' importanza, come Rabarbaro, legno Aloè, Ambra, Muschio, Fragmenti preziosi, senza l' intervento d' alcun Sig. Protomedico, e licenza sottoscritta sul solito libretto delle sottoscrizioni; Si permette però quanto al Rabarbaro di tenerne un' oncia in circa del pesto.

C A P. XIV.

Che ogni Speziale abbia il suo libro, nel quale il Sig. Protomedico sottoscriva la Composizione, conforme l' Indice nuovo, fatta, e visitata con la Dose, Anno, Mese, e Giorno di ciascun Composto, che si visiti nel farsi, e tutti quei Composti, che non abbiano tal fede sottoscritta sieno riprovati nel Giudizio, come sospetti.

CAP.

CAP. XV.

Che li Trociſci di Gallia, e di Vipera, oltre la preſenza del Sig. Protomedico, e ſottoſcrizione ſieno ſigillati dal medeſimo, il quale debba eſſere aſſiſtente all' incorporazione, e ſigillarli col ſigillo Viperino, mentre ſono teneri.

CAP. XVI.

Che li Signori Protomedici, e Priore debbano fare di Trimeſtre in Trimeſtre le Viſite del Medicinale ſecondo il compartimento dell' Indice nuovo, alle quali Viſite debbano intervenire il Maſſaro, ovvero alcuno degli Uffiziali delli Speziali, e però ſia avviſato detto Maſſaro delli Speziali dal Bidello del Collegio un giorno avanti alla Viſita.

CAP. XVII.

Che li Signori Protomedici, e Priore d' un Trimeſtre debbano fare le viſite, ſecondo il compartimento dell' Indice nuovo, cioè nell' ultimo Meſe di ciaſcun Trimeſtre, durante il tempo del loro Uffizio, e caſo, che non viſitino in detto tempo, non ſia lecito a quelli di più viſitare per non confondere le viſite de' Succeſſori; Nè ſieno in obbligo gli Spe-

 ziali

ziali mostrare a quelli robbacontenuta nell'Indice, se non quando vengano nel tempo de' Trimestri loro.

CAT. XVIII.

Che i Signori Protomedici, e Priore con l' intervento del Massaro, & Uffiziali della Compagnia de' Speziali nel far le Visite de' Trimestri trovando alcun Medicamento sospetto, e senza Testimonio, ovvero avesse patito nel comporlo con più cottura; ò meno secondo l' Indice nuovo, ò pur prescritto, non lo possono gettare, se non prima chiamato il Padrone a dire le sue ragioni, la qual prescrizione duri sino alli trè anni dopo la Composizione, e negli Oppiati per anni sei.

CAT XIX.

Dichiarando, che quanto alla sopradetta prescrizione di trè anni, e così di sei anni s' abbia da osservar l' uso, ed il Jus de' Signori Protomedici nelle Visite, se fra i tempi suddetti trovassero Eletuarj, ò altri Medicinali non ben fatti, ò mal conservati di propria natura non durabili; Dimodochè in tal caso non s' abbia da osservare, e non vaglia allegare la durazione di trè anni, nè di sei anni, ma qualunque volta si veggano non ben condizionati, ò privi del vigor

vigor loro, possano esser gittati da' Signori Protomedici, ed Uffiziali, secondo il solito, con dichiarazione però, che non possa gettarsi alcuno de' medicamenti quantunque fosse riconosciuto nelle Visite non essere più atto a quell' uso, per il quale è stato composto, ò destinato ogni volta però, che il detto medicamento possa servire nell' ordine Galenico, ò Spagirico a qualche altro uso da giudicarsi dagl' Illustrissimi Signori Protomedici col detto Massaro dell' Arte, ò Uffiziale, da' quali dovrà prescriversi discreto termine a fare tale riduzione; e quando non fosse riconosciuto riducibile ad altro uso Galenico, ò Spagirico non potrà gettarsi quando il Padrone di essi per ricavarne vantaggio potesse convertire li medesimi in altro uso esclusivamente a quello di Medicina unico scopo, che hà mosso li Signori Protomedici a providamente pensare, e risolvere per il pubblico, e privato bene, e li suddetti medicamenti, così come sopra riprovati, e dichiarati per altro uso, non restaranno soggetti a contravenzione, ma quando non potranno detti medicamenti, ò robbe servire nell' uso destinato, nè ad altro, che fosse dichiarato, e nè meno l' Artefice ne potesse cavare vantaggio, come sopra, allora possino detti Signori Protomedici, e Massaro nelle Visite suddette quelli, e quelle fare gettare.

CAP. XX.

Che si faccia portare la robba sospetta nell'Università delle Scuole, e riposta nell' Armario deputato a questo effetto sotto le due chiavi, una da tenersi da' Signori Protomedici, l' altra dalli Speziali; Se n'abbia da fare il giudizio con l' intervento degli Uffiziali della Compagnia nel termine d' otto giorni non festivi. Passato qual termine i Padroni di detti Composti non sieno condannati, ma solo sia gettata la robba, che si trovi essere cattiva; E tutto questo relativamente però alle cose di sopra dichiarate ne' Capitoli XVIII., e XIX.

CAP. XXI.

Che quando i Protomedici, ed Uffiziali della Compagnia faranno il giudizio delle robbe notate, come cattive, ò sospette, caso che non fossero d' accordo in giudicarle si debba rogare il Notaro del Collegio della Relazione degli Uffiziali stessi della Compagnia delli Speziali, i quali ostassero all'approvare, e riprovare della cosa proposta, perchè di ciò si potesse trattare di nuovo con più matura considerazione, ed accordati, che sieno insieme li Signori Protomedici, ed Uffiziali delli Speziali suddetti non possano più li Padroni delle robbe reclamare, ma debbano

bano ſtare a quel giudizio, che ſarà terminato frà li detti Signori Protomedici, ed Uffiziali della Compagnia ſuddetta. In caſo di diſcordia s' abbia ricorſo al Collegio, che decida, chiamato prima ad arbitrio del Collegio per terzo Perito uno del Conſeglio dell' Arte delli Speziali, ancorchè non ſia Uffiziale.

CAP. XXII.

Che volendoſi vendere Capitale alcuno di Medicinale debba prima eſsere viſitato diligentemente da' Signori Protomedici, Maſsaro, ed Uffiziali della Compagnia delli Speziali.

CAP. XXIII.

Che vendendo alcuno Speziale della Città qualſivoglia compoſto alli Speziali del Contado, e ad altri della Città debba certificare il Compratore, che ſia ſtato viſitato, e ſottoſcritto da' Signori Protomedici a ſuo tempo, e che non ſia nè preſcritto, nè mal condizionato, con avere l' approvazione ſecondo il ſolito.

CAP. XXIV.

Che nelli Castelli del Contado, ove non possono essere presenti li Signori Protomedici, il Medico deputato a beneplacito del Collegio, intervenga alle Composizioni de' medicamenti, e le sottoscriva, e sia valida la sottoscrizione, come se fosse degli stessi Signori Protomedici, secondo però la forma dell' Antidotario di Bologna.

CAP. XXV.

Che si faccia la Visita alli Castelli ogn' Anno in una, ò due volte da' Signori Protomedici, ed alcun' Uffiziale delli Speziali insieme, e per occasione dell' andata li Signori Protomedici quell'Uffiziale suddetto, il quale conduranno seco abbiano da rilevare dalla spesa necessaria del Viatico.

CAP. XXVI.

Che nella Visita, che si farà nelli Castelli sia prestata la stessa obbedienza alli Signori Visitatori Protomedici, ed Uffiziali, che in Bologna, i quali abbiano autorità di fare il giudizio nella propria Visita con gettar via le robbe cattive, e condannare li Speziali, i quali stiano soggetti alle medesime Censure,

alle

alle quali ſtanno li Speziali della Cirtà, e per le coſe, che aveſſero patito, e non foſſero da ammetterſi, poſſa il Maſſaro ſuggerire, ſe tali medicamenti poſſano convertirſi in altro uſo, fuori del Medicinale, ed in tal caſo non debbano eſſere gettati, come ne meno, quando il Padrone poteſſe ricavarne qualche vantaggio in altra maniera, e caſo, che alcun medicamento foſſe ritrovato inetto a poter convertirſi in altro uſo, queſto liberamente poſſa gettarſi, valendo la ſteſſa regola per li Capitoli XVIII. XIX, e XX.

C A P. XXVII.

Che ciaſcuno Speziale debba aver le bilanze, e peſi delle coſe medicinali appartati dagli altri, i quali peſi tutti, come ancora i grani ſieno d' ottone, e non d' altra materia, e ſieno aggiuſtati per mano dell' Orefice, ed approvati dal Deputato per bollare i peſi per una volta ſola.

C A P. XXVIII.

Che la Taſſa ſi faccia da' Signori Protomedici con la preſenza del Sig. Maſsaro, ſecondo il ſolito, con moderazione di tempo in tempo, ed occorrendo a taſsar conti di qualche Speziale ſi debba andare dal Taſsatore, che ſi eſtraerà ogni Trimeſtre dalla Compa-

pa-

pagnia, e chi si sentisse gravato dal Tassatore possa aver ricorso al Massaro; ed Uffizlali della Compagnia, e per ultimo all' Eccellentissimo Collegio de' Signori Medici; Aggiungendo però, che detta Tassa debba farsi non solo con la presenza del Massaro, ma anche de' Compagni, ed Assonti, e che il Tassatore abbia a durare in Uffizio sei Mesi, e non solo i trè, come in questo Capitolo.

CAP. XXIX.

Che li Conventi de' Frati, e Suore, che volessero vendere cose medicinali sieno sottoposti a tutte le leggi delli Speziali, altrimenti non ne possano fare, se non per proprio uso loro.

CAP. XXX.

Che frà gli Speziali, e Signori Medici non possano correre presenti, nè darsi, nè accettarsi donativi frà di loro; E non sia lecito ad alcun Medico far compagnia in modo alcuno con qualsisia Speziale di cose Medicinali.

CAP.

C A P. XXXI.

Se nelle Visite de' Trimestri sarà fatto da' Signori Priore, ò Protomedici alcun Decreto, sia lecito a' suddetti Signori Priore, ò Protomedici entro però il suo Trimestre ritornare nelle forme solite a vedere, se il Decreto sia stato eseguito dentro il termine prescritto, e se il termine suddetto oltrepassasse il detto Trimestre, possano i Signori Protomedici susseguenti ricercare, se il detto Decreto fatto da' suoi Antecessori sia stato eseguito.

Horatius Vanottus Illustrissimi Collegii Medicinæ Bononiæ à Secretis.

Joannes Baptista Bertolazzi Honor. Universitatis DD. Aromatariorum Bon. Not. atque Cancell.

LAUS DEO.

INDEX MEDICINALIUM

Quæ in Pharmacopæis Civitatis, & Comitatus Bononiæ existere debent, & Primò

Ea, quæ in unaquaque Visitatione à DD. Protomedicis sempèr erunt inspicienda, & quæ respectivè paranda cum præsentia Protomedici sunt notata asterisco *

Loes hepatica.
Succotrina.
Cassia Fistulacea.
Folia Sennę Orient.
Manna.
Rhabarbarum.
Spica Nardi.
* *Aqua Apoplectica Quer.*
* *Antipileptica ejusd.*

* *Aqua Cordialis Saxoniæ.*
* *Hysterica Quercet.*
* *Theriacalis ult. edit.*
* *Confec. Alchermes s. o.*
* *Hyacinthina s. o.*
Julapium gemmatum s. o.
perlatum s. o.
* *Syrupus de Cichorea cum Rhabarb.*

Ulteriùs licentia Collegii, & Receptæ Medicorum, ut in Capitulis reformatis numero III., & XI. respectivè.

CLASSIS PRIMA.

Visitandorum Mense Martii à DD. Protomedicis continet.

Electuaria, Pilulas, Species, & Trochiscos.

ELECTUARIA.
* *Benedicta laxativa.*
Cassia extracta prò Clysteribus.
Confec. papalis in tabulis.
* *Diacatholicon.*
Diacydonites simpl.
* *Dia-*

* Diascordium Fracastorii.
Diasorbis.
* Elect. lenitiv.
* Mithridatum Democratis.
Passulæ solut.
* Philonium Romanum.
* Requies Nicolai.
* Theriaca mag. Andromachi Sen.
* Triphera mag. cum opio.
sine opio.

PILULÆ.

* Aggregativæ.
* De Aloe Lota.
* Catholicæ, sivè de tribus Gal.
* De tribus cum Rhabarbaro.
* Chochiæ Rasis.
* De Cynoglossa.
* Ad longam Vitam ult. edit.
* Lucis majores.
* De Succino Cratonis.

SPECIES.

* Cordialis prò Cibo.
prò Epithemate.
Prò Emplas. Crustæ panis.
* Hieræ simpl. Gal.

TROCHISCI.

* Albandal, sivè de Colocynthide.
* Agarici.
* Diagridium.
De Minio.
* De Myrrha.
* De Succino.

LOCH.

De Althæa.
De Farfara.

CONSERVÆ.

Acidi Citri.
Absynthii pont. summitatum.
Anthos fl.
Betonicæ fl.
Borraginis fl.
Citri totius.
Malvæ fl.
Nymphęæ fl.
Pæoniæ fl.
Persici fl.
Primulęver fl.
Rosarum Damasc. fl.
Salviæ fl.
Violarum fl.

SPAGYRICA.

Antimonium diaphoret.
Bals. Sulph. Terebinth.
Buthirum Sulphur.
Cornu Cervi calcinat.
Philoph. præp.
Cranium humanum præp.
Cremor Tartari.
Crocus Metallorum.
Martis aperit.
adstrict.
Crystallus Montis præp.
Ebur calcinat.

CLASSIS SECUNDA.

Visitandorum Mense Junii.

Syrupos, Sief, Cerata, Emplastra, Olea, & Unguenta continet.

SYRUPI.

Absynthii pont.
Acetosus simpl.
Artemisiæ.
Betonicæ.
Contrayervæ.
Coralliorum Quercet.
Corticum Citri.
Diamoron.
Duarum Radicum.
Erysimi Lobel.
Farfaræ.
Ibisci.
Liquiritiæ.
Miva Cydoniorum.
Mel Ros. simpl.
solutiv.
Oxymel simpl.
scilliticum.
Papav. albi.
rheados.
Rosarum solut.
ex ceat.
Succi Acetosæ.
Limonum.
Violarum.
Terebenthinæ.

SIEF, sivè COLLYRIUM.

Album cum opio.
sine opio.

OLEA.

Absynthii.
Amygdal dulc. s. igne expreß.
Chamæmelinum.
Capparum.
Cheirinum.
Cydoniorum.
Hyperici.
Laurinum.
Liliorum alb.
Lumbricorum.
Mastichis.
Nucis Moschatæ.
Petroleum.
Rosatum.
Rutaceum.
Scorpionum simpl.
Matthioli.
Semin. Lini.
Violatum.
Vulpinum.

UNGUENTA.

Ægyptiacum.
Alabastri.

Althææ.

Althea.
Arthanita min.
Betonicæ.
Comitissæ.
Damascenum.
Digestivum.
Gratia Dei.
Hippocratis.
Infrigidans Gal.
Lithargirii.
Minii.
Nervinum August.
Pauli.
Pectorale.
Populeon.
Resinum.
Rosatum.
Santalinum.
ad Scabiem.
ex Succis.
Tutiæ.

CERATA.

Cerussæ.
Diachilon simpl.
cum gum.
Diapalma.
prò Fœtus reten.
Oxycroceum.
de Pelle Arietina.
de Ranis cum Mercurio.

EMPLASTRA.

de Baccis Lauri.
de Meliloto.

SPAGYRICA.

* *Elixyr proprietat. Paracelsi.*
Laudanum nepentes Querc.
liquid. Sydenam.
Oleum destill. Anisorum.
Ligni Guajaci.
Succini.
Terebinthinæ.
Pulvis stomachicus Poterii.
Sal. Absynthii.
Artemisiæ.
Cardui Benedicti.
Centaurii min.
Tartari.
Tartari solubilis.
Vitriolati.

CLASSIS TERTIA.

Continet Visitanda Mense Septembris, videlicèt.

Folia, Flores, Fructus, & Semina, Cortices, Radices, ac Ligna,

FOLIA.

Absynthii Pont.
Romani.
Artemisiæ.
Betonicæ.
Capilli Veneris.
Cardui Benedicti.
Chamædrys.
Centaurii min.
Dictamni cretici.
Hyperici.
Ivæ arthreticæ.
Marrubii albi.
Menthæ.
Myrtillorum.
Violariæ.

FLORES.

Balaustii.
Chamæmeli.
Croci.
Meliloti.
Nymphææ albæ.
Rosarum damasc.
pallidarum i. commun.
Sambuci.
Stæchadis.
Violarum Martiarum.

FRUCTUS.

Amygdalæ.
Baccæ Lauri.
Capita Papaveris.
Caryophilli Ind.
Colocynthidis.
Jujubæ.
Macis.
Myrobalan. omnes.
Myrthi.
Nucis moschatæ.
Passulæ Corinthi.
Prunæ damascenæ.
Tamarindi.

SEMINA.

Althææ.
Ammeos.
Amomi.
Anisorum.
Apii.
Carui.
Citri.
Coriandri.
Cydoniorum.

Cymini.

Cymini.
Dauci cretici.
Fœniculi.
Fœnograci.
Hyosciami albi.
Malvæ.
Papaveris albi.
Plantaginis.
Psyllii.
Santonici, sivè Sementina.
Urticæ.

FUNGI, LIGNA, atque CORTICES.

Agaricum.
Aloes.
China China.
Cinnamomi.
Cydonium.
Guajacum.
ejusdem Cortex.
Lentiscus è chio.
Santala omnia.
Sassafras.
Viscum Quercinum.

RADICES.

Althææ.
Apii.
Aristolochiæ rotundæ.
Arundinis Mont.
Asparagi.
Bardanæ.
Caryophillatæ Mont.
Carlinæ.
Chinæ orient.
Consolidæ major.
Contrayervæ.
Fœniculi.
Galangæ.
Gentianæ.
Graminis.
Hellebori albi.
nigri.
Hermodactyli.
Jalapæ.
Ireos.
Mandragoræ Cortex.
Pæoniæ.
Petroselini.
Polypodii quercini.
Pyrethri.
Rubiæ tinctorum.
Rusci.
Salsæparillæ.
Saponariæ.
Scorzoneræ.
Thymelææ.
Tormentillæ.
Turpeti Cortex.
Zedoariæ.

SPAGYRICA.

Magist. Coralliorum.
Cranii humani.
Cornu Cervi.
Magist. Jalapæ.
Lapidum Cancrorum.

Magist.

Magist. Margaritarum.
Martis aperit. Amynſ.
Matris Perlarum.
Mechoacannæ.
Scammonii.
Mercurius ſublim. Corroſivus.
dulcificatus.
præcipitatus.
Mumia mineralis.

Sal Saturni.
Volatile Cornu Cervi.
Sangu. humani.
Succini.
Viperarum.
Tinct. Chalybis.
Coralliorum.
* *Gemmarum.*
* *Margaritarum.*

CLASSIS QUARTA.

Viſitandorum Menſe Decembris exhibet.

Succos, Foſſilia, Fuſilia, Animalium partes, Farinas, Gummata, & Aquas.

SUCCI, RESINÆ, & BALSAMA EXTERA.

Acacia.
Ambra griſea.
Balſamum Copaibæ.
Peruvianum.
Bitumen Judaicum, ſivè Aſphaltum.
Camphora.
Gummi Gutta.
Hypociſtis.
Mel.
Opium Thebaicum.
Reſina Cypri, ſivè Terebinthus. Cyp.
laricina vulgò Terebinthina.
Saccharum.
Sanguis Draconis lacryma.
Scammonium.
Succus Liquiritiæ.

SUCCI CONCRETI NOSTRAT.

Abſynthii.
Cichoreæ.
Eupatorii, ſivè Agrimonii.
Malvæ.
Naſturtii aquat.
Plantaginis.
Urticæ.

GUM-

GUMMI.

Ammoniacum.
Arabicum.
Assa fœtida.
Bdellium.
Carabe, sivè succinum.
Elemi.
Euphorbium.
Galbanum.
Mastiches.
Myrrha.
Opopanax.
Resina Pini.
Sagapenum.
Styrax.
Thus.
Tragacanthum.

FOSSILIA, & FUSILIA.

Alumen.
Antimonium.
Bolus Armen. Orien. rub.
Borax nat.
Cerussa.
Chalybs.
Corallia alba.
rubra.
Crystallus montana.
Fragmenta pretiosa.
Hydrargirum.
Lapis Hæmatites.
Lithargirum.
Minium.
Sal Ammoniacum.
Sal Gemmeum.
Nitri.
Terra sigillata alba.
rubra.
Noceriana.
Tutia.
Viridis aeris.
Vitriolum Cypri.

EX ANIMALIUM CORPORIBUS SELECTA.

Bezoar occident.
Cantharides.
Castoreum.
Cornu Cervi.
Cranium humanum.
Dentes Apri.
Ebur.
Insectum Chermes.
Lapides Cancrorum.
Mandibulæ Lucii.
Margaritæ.
Matrix Perlarum.
Moschus.
Ossa Cordis Cervi.
Pinguedo Equi.
Hirci.
Hominis.
Viperarum.
Sanguis Hirci.
Sperma Ceti.
Unguis Alcis.

FARINÆ.

Fabarum.
Fœnugraci.
Hordei.
Lini.
Lupinorum.
Tritici.

AQUÆ DESTILLATÆ SIMPL.

Acetosæ.
Anonidis.
Boraginis.
Endiviæ.
Cardui benedicti.
Cichorii.
Euphragiæ.
Fœniculi.
Graminis rad.
Lactucæ.
Malvæ.
Melissæ.
Nucum viridium.
Pæoniæ.
Plantaginis.
Rosarum.
Rutæ Capraria.
Scorzoneræ rad.
Violarum mart.

AQUÆ NOBILIORES.

Aluminosa Falloppii.
Cinnamomi.
Florum Aurantii.
Ex toto Citro.
Serum Vaccinum destill. cum Cichor.

SPAGYRICA.

Spiritus Cornu Cervi.
Fulliginis.
Sal Ammoniaci.
Sal Marini i. communis.
dulcificatus.
coagulat. Amyns.
Sal Nitri.
Sulphuris.
Terebinthinæ.
Vitrioli.

Horatius Vanottus Illustrissimi Collegii Medicinæ Bononiæ à Secretis.

Joannes Baptista Bertolazzi Honorandæ Universit. DD. Aromatariorum Bononiæ Not. atque Cancell.

Vidit D. Joseph Antonius Aquaroni Cleric. Regul. S. Pauli, & in Ecclesia Metropolit. Bonon. Pœnitent. pro Eminentiss. & Reverendiss. Domino D. Jacobo Card. Boncompagno Episc. Albanen., Archiepisc. Bonon. & Sacr. Rom. Imp. Principe.

22. Novembris 1727.

IMPRIMATUR

F. J. A. Valle Provicarius S. O Bononiæ.